

STATUTO

Dare NGO APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
2. "Dare NGO APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione in particolare si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
 - promuovere l'interculturalità come valore portante per la costruzione della società civile.
 - Creare occasione di incontri e scambi che possano promuovere valori come la diversità, l'interculturalità, il dialogo, la tolleranza il rispetto dei diritti umani, il rispetto delle minoranze, il dialogo inter-religioso finalizzato alla realizzazione di una società più equa e solidale.
 - Prevenire fenomeni di radicalizzazione e marginalizzazione.
 - Promuovere la cultura della non violenza e del dialogo e della solidarietà come elemento portante delle relazioni sociali.
 - Promuovere la cittadinanza globale e partecipare attivamente ad occasioni e progetti di scambio con mobilità internazionale.
 - Favorire la creazione di reti tra diversi soggetti della società civile a differenti livelli, locali ed internazionali dove promuovere e concretizzare lo scambio di saperi e la cooperazione per la creazione di valore condiviso e sviluppo sostenibile.
 - Promuovere e sensibilizzare sui temi della giustizia ambientale e sociale.

ART. 3 (Attività di interesse generale)

1. L'Associazione persegue le finalità di cui sopra mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 del D. lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- Realizzazione di scambi con mobilità internazionale (come progetti Erasmus plus ma non solo)
- Attività di educazione in differenti contesti finalizzati alla cittadinanza globale: università, scuole, associazioni, etc... ;
- Campagne di sensibilizzazione alle tematiche affini alle nostre finalità (ambiente, minoranze, etc..) per ampliamento dell'audience: attraverso la realizzazione di conferenze tematiche internazionali e divulgazione su canali di informazione vari (radio, tv, internet, etc..)
- Realizzazione di attività ed eventi culturali ed artistici, mostre, concerti, performance, etc...
- Creazione e divulgazione di materiale di approfondimento culturale, reportage, libri, materiale vario;
- Realizzazione di progetti di cooperazione a sostegno di realtà affini e sinergiche;
- Effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;

ART. 4 (Attività diverse)

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Raccolta Fondi)

1. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
6. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. fondatori

- b. ordinari
 - c. onorari.
7. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
 8. Soci ordinari sono coloro, persone e enti tramite il loro legale rappresentante che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
 9. Soci onorari sono quelle persone o enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza in quanto si siano distinti per meriti particolari o quali mecenati: vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
 10. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
 11. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
 12. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
 13. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale
 14. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
 15. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 16. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
 17. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione
2. La perdita di qualifica di associato nei casi a. b. e c. è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, fra i quali a titolo di esempio:
 - la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci;
 - una condotta che risulti dannosa per l'attività dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
5. L'associato escluso può entro 30 giorni da tale comunicazione ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
7. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
8. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
9. La dichiarazione di recesso ha effetto con tale delibera.
10. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
11. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
12. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 c.2 D.Lgs. 117/2017);
 - Organo incaricato della Revisione legale dei conti (se eletto o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017);
 - il Collegio dei Probiviri (qualora eletto);

ART. 10 (Assemblea)

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
4. Ciascun associato ha un voto.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
6. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo secondo quanto previsto all'art. 13 D. Lgs. 117/2017.
7. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
9. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
10. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e tramite invio di lettera non raccomandata e/o con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
11. Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
13. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto economico consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi se previsti ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti presenti in proprio o per delega.

15. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
16. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
17. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
18. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
19. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'Associazione.
20. Fatto salvo quanto previsto per lo scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti.
21. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 11 **(Il Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, questo organo nello specifico:
 - a) elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
 - b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
 - c) nomina il Segretario e il Tesoriere, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra gli associati, ed in questo caso il Segretario e/o il Tesoriere non hanno diritto al voto;
 - d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - f) definisce il programma generale annuale di attività;
 - g) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - h) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio o il rendiconto preventivo per l'anno in corso;
 - i) conferisce procure generali e speciali;
 - j) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - k) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
 - m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - n) delibera in ordine all'esclusione degli associati come da art. 8.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

7. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora e l'ordine del giorno, da inviare almeno 8 giorni prima della riunione ai consiglieri tramite lettera o anche tramite posta elettronica, fax.
8. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
11. Le votazioni si effettuano con voto palese.
12. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
13. In caso in cui un componente del Consiglio Direttivo sia decaduto oppure deceduto o dimissionario è sostituito, previa cooptazione da parte dello stesso Consiglio. Le eventuali cooptazioni dovranno essere approvate e ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il numero dei componenti cooptati non potrà essere superiore ad un terzo (1/3) dei componenti complessivi del Consiglio Direttivo.
14. Il Consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'Assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.
15. In tutti i casi in cui risulti decaduto, il Consiglio uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
7. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
8. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
9. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 13

(Il Segretario)

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati. In caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra gli associati presenti.

Art. 14 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

ART. 15 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 (Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale come previste dall'art. 79 c. 2 del Codice del Terzo settore;
 - h) corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85 c.6 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) proventi da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - k) ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge;

ART. 20 (Bilancio di esercizio)

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto all'art.13 e dell'art. 87 del D. lgs. 117/2017.
2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto all'art. 13 D. lgs. 117/2017 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
 - L'associato che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

- La richiesta dovrà essere presentata personalmente dall'associato che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata.
- La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal Consiglio Direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, all'associato richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'Associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'Associazione.

ART. 22 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi
5. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23 (Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.